

COMUNE DI GUARDIAGRELE

(Provincia di Chieti)

N. Rep. 4 /2009

Oggetto: Contratto d'appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Importo contrattuale € 884.640,00.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove il giorno 19 del mese di marzo nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me Dott.ssa Raffaella De Thomasis, Segretario Generale del Comune di Guardiagrele, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

1) la dott.ssa Annamaria De Lucia, nata a Guardiagrele il 12.10.1972, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Guardiagrele (CH), C.F. n. 00239980691, che rappresenta nella sua qualità di Funzionario Dirigente del Settore I, ai sensi del comma 3 dell'art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Comune;

2) il sig. Errico Leonardo, nato a Cerignola (FG) il 01.12.1965, C.F. RRCLRD65T01C514H e residente in Lanciano, Via Carlo Mozzagrugno 5, nella qualità di amministratore unico della ditta Holiday bus s.r.l., con sede in Montenero di Bisaccia (CB), via Argentieri n. 362, P.IVA 01518130701 di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

I predetti componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certa, rinunciano, di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che con determinazione n. 1645 del 21.11.2008 è stata indetta una procedura aperta secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l'appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e contestualmente sono stati approvati gli atti di gara;

-che, in seguito all'espletamento della procedura di gara, si provvedeva con determinazione n. 175 del 12.02.2009 ad approvare il verbale di gara del 15.01.2009 e ad aggiudicare definitivamente il servizio alla Ditta Holiday bus s.r.l.;

- che sono stati effettuati i controlli su quanto dichiarato dalla Ditta Holiday bus s.r.l. in sede di gara ed, in particolare, si prende atto che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 e 10-quater della L. n. 575/65 visto il riscontro della Prefettura di Campobasso in data 04.03.2009 alla richiesta di informazioni avanzata dal Comune ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98;

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto del contratto. Il Comune concede all'appaltatore, che accetta: il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, residenti nel territorio comunale ed ammessi a frequentare le attività scolastiche; il servizio di trasporto per le attività parascolastiche (viaggi e gite di istruzione) ed i servizi di trasporto degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado per attività natatoria da realizzarsi presso la piscina comunale.

ART. 2 – Durata del contratto.

1) La durata del contratto decorre dal 01.03.2009 al 31.12.2013. A tale data il contratto scadrà di diritto senza possibilità di tacito rinnovo. La durata annuale del servizio corrisponde all'anno scolastico.

2) L'appaltatore si impegna a continuare il servizio per massimo di anni 1 (uno), qualora la procedura concorsuale per la scelta del nuovo contraente non fosse ancora conclusa. Durante tale regime varranno le medesime condizioni economiche per i periodi di normale durata del contratto.

ART. 3 – Carattere del servizio.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o interrotto, pena l'applicazione delle sanzioni e delle procedure stabilite dal capitolato speciale. Esso è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della L. n. 146/90; in caso di sciopero, pertanto, l'appaltatore dovrà rispettare la prima citata normativa.

ART. 4 – Modalità di svolgimento del servizio. L'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di trasporto scolastico con la massima diligenza e nel pieno rispetto delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto che, già accettato dall'appaltatore in sede di partecipazione alla gara, viene siglato unitamente al presente atto e depositato presso l'ufficio contratti.

ART. 5 - Corrispettivo.

1) Il corrispettivo annuale del contratto è pari ad € 184.300,00 oltre l'IVA come per legge, corrispondente all'importo annuo posto a base d'asta di € 190.000,00, ridotto della percentuale di ribasso del 3% offerta dall'appaltatore in sede di gara. Tale corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti nel capitolato speciale e non potrà variare per tutta la durata del contratto salvo quanto previsto dall'art. 7 del capitolato speciale.

2) Il corrispettivo dovuto è liquidato entro trenta giorni dalla presentazione delle fatture mensili posticipate per i soli mesi di durata effettiva dell'anno scolastico (settembre-giugno). Dal pagamento del corrispettivo saranno detratte le eventuali spese per le esecuzioni d'ufficio, le penalità a carico dell'appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.

3) Per la liquidazione delle fatture dei mesi di **gennaio** e di **giugno** si seguirà la procedura descritta al successivo art. 8, comma 2.

4) Il prezzo dell'appalto è immodificabile nei primi due anni di durata del contratto. Dal terzo anno (marzo 2012) il contratto sarà soggetto a revisione annuale del prezzo alle condizioni e secondo le modalità descritte dall'art. 21, commi 4, 5 e 6 del capitolato speciale.

5) I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandato di pagamento al Tesoriere comunale Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, succursale di Guardiagrele, che a sua volta eseguirà il mandato a richiesta e nelle forme volute dal creditore.

ART. 6 – Oneri a carico dell'appaltatore. Oltre all'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal capitolato speciale, l'appaltatore si impegna ad impiegare nel servizio i sei mezzi indicati in sede di gara; di questi n. 5, di cui uno attrezzato per il trasporto di alunni a ridotta capacità motoria, dovranno essere utilizzati quotidianamente nei percorsi di andata e di ritorno e n. 1 come riserva. I mezzi dovranno altresì essere ricoverati a Guardiagrele, in Via Giardino n. 8. L'appaltatore deve inoltre porre in essere il programma di esercizio indicato in sede di offerta tecnica, ossia: presenza di un preposto che sovrintende al funzionamento del servizio pronto a sostituire all'occorrenza autisti o accompagnatrici; installazione del sistema GPS sui mezzi; trasmissione di un questionario alle famiglie due volte l'anno per verificare il livello di soddisfazione del servizio e presenza settimanale di un incaricato per verificare il comportamento del personale dipendente. L'appaltatore ha poi l'obbligo di realizzare le seguenti proposte migliorative: disporre

all'occorrenza di un secondo mezzo per le sostituzioni e garantire 2.000 Km annui ulteriori per le attività parascolastiche che diventano quindi complessivamente di 5.000 Km, 3.000 per la scuola d'infanzia e la scuola primaria e 2.000 per la scuola secondaria di primo grado. L'appaltatore infine è tenuto a presentare il piano di lavoro previsto dall'art. 6 del capitolato speciale entro un mese dall'inizio del servizio.

ART. 7 – Personale di servizio. A bordo degli automezzi sono presenti un autista ed un accompagnatore con i requisiti e i compiti di cui all'art. 15 del capitolato speciale. L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio e successivamente in caso di avvicendamento del personale, fornisce all'ufficio scuola l'elenco nominativo del personale impiegato e trasmette copia dei titoli abilitativi.

ART. 8 - Osservanza delle norme in materia di lavoro.

1) Si intendono integralmente richiamate e ritrascritte le clausole particolari, previste all'art. 17 del capitolato speciale, relative all'obbligo dell'appaltatore di osservare ed applicare ai propri dipendenti tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro di categoria. L'appaltatore si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti al Responsabile del servizio scuola del Comune.

2) In particolare la regolarità contributiva va conservata per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale ed il Comune la accerterà, annualmente, nel mese di gennaio in fase di verifica di conformità dell'esecuzione e nel mese di giugno, in fase di verifica di esecuzione finale. Il Comune pertanto è tenuto a richiedere il D.U.R.C. prima della liquidazione delle fatture mensili dei mesi indicati. Nel caso in cui l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi contributivi, il servizio scuola, previa contestazione dell'inadempienza all'appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in corso, quale accantonamento a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contributivi. Il pagamento delle somme accantonate, sulle quali non maturerà alcun interesse, non sarà effettuato fino a quando non risulti che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Infine, in caso di mancata regolarizzazione della posizione contributiva, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

3) L'appaltatore dovrà attuare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 a carico del Datore di Lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed informare periodicamente il Comune delle attività poste in essere.

ART. 9 – Penalità.

1) L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi affidati, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre alle leggi e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle norme del capitolato speciale. In caso di inosservanza parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti, si applicheranno le penali previste dall'art. 24 del capitolato speciale da un minimo di € 150,00 (diconsicentocinquanta/00) ad un massimo di € 3.000,00 (diconsitremila/00) in relazione alla gravità della inadempienza. In caso di recidiva, le penali saranno prima raddoppiate e poi triplicate.

2) La procedura per l'applicazione delle penali è descritta dall'art. 24 del capitolato speciale al quale si rinvia.

ART. 10 – Risoluzione del contratto. Le cause di risoluzione del contratto sono indicate all'art. 25 del capitolato speciale. In dette ipotesi, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione del Comune, in forma di lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso il Comune incamererà la cauzione definitiva a titolo di penale e l'appaltatore risponderà, oltre che dei danni subiti, anche degli eventuali maggiori costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del servizio fino alla conclusione delle procedure per una nuova gara e alla stipulazione di un nuovo rapporto contrattuale.

ART. 11 – Cauzione definitiva.

1) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'affidamento a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'appaltatore ha versato la cauzione definitiva di € 44.232,00 pari al 5% dell'importo netto del contratto, come risulta da Polizza fideiussoria n. 2009/50/2054035 rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni, agenzia di Lanciano in data 13.02.2009. E' fatta salva ogni altra azione risarcitoria anche ad avvenuto incameramento della cauzione.

2) Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore è tenuto a reintegrarla entro quindici giorni. La cauzione sarà svincolata al termine dell'appalto, previa definizione di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la ditta appaltatrice e sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento totale o parziale della stessa.

ART. 12 – Responsabilità. L'appaltatore si assume, ai sensi dell'art. 29 del capitolato speciale, la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all'esercizio delle attività

oggetto dell'appalto. A tal fine ha presentato la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro n. 2009/03/2033874 contratta con la Reale Mutua Assicurazioni, agenzia di Lanciano in data 26.02.2009 con le caratteristiche di cui all'art. 29, lettera B), del capitolato speciale.

ART. 13 – Subappalto e cessione del contratto.

1) E' fatto divieto di subappaltare in qualsiasi forma, anche parziale, il servizio oggetto del presente contratto.

2) E' assolutamente vietata la cessione parziale o totale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria previsti dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

3) Il divieto di cessione del contratto e di subappalto si estendono a tutta la durata dell'appalto. Il contravvenire al divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune, salvo i maggiori danni accertati.

4) Le cessioni dei crediti derivanti dal contratto sono ammesse entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 14 – Rinvio. Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto, le parti si riportano alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto ed alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia.

ART. 15 – Trattamento dei dati dell'appaltatore I dati personali dell'appaltatore saranno trattati per tutti gli adempimenti conseguenziali la stipulazione del presente atto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Gli stessi saranno altresì comunicati ad enti pubblici e soggetti privati secondo le norme vigenti. L'appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003; responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Annamaria De Lucia, incaricati del trattamento dei dati sono: i dipendenti dell'ufficio scuola la dott.ssa Angela Palmerio ed il sig. Bonanni Giovanni, la dipendente dell'ufficio contratti: sig.ra De Lucia Casilda, i dipendenti dell'ufficio ragioneria: sig. Scioli Paolo e sig.ra Anna Relmi.

ART. 16 – Trattamento dei dati degli utenti del servizio di trasporto scolastico.

1) L'appaltatore è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti del servizio di trasporto scolastico. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal

D.Lgs. n. 196/193 e dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme prima richiamate.

2) Il Responsabile esterno si impegna affinché, una volta terminato il trattamento, tutte le informazioni che costituiscono la banca dati oggetto di trattamento siano restituite al Titolare.

3) Il Responsabile esterno si impegna a non comunicare ad ulteriori soggetti terzi i dati affidati, senza previa autorizzazione del Titolare.

4) Il Responsabile esterno si impegna a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza; riconosce il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 17 - Controversie. Tutte le controversie riguardanti la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al presente contratto, che non sia possibile risolvere in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Chieti.

RT. 18 – Domicilio. L'appaltatore per tutti gli effetti del presente contratto elegge domicilio in questa residenza municipale.

ART. 19 – Spese. Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dell'appaltatore.

ART. 20 – Registrazione. Ai fini fiscali le parti dichiarano che le quantità economiche di cui al presente atto ammontano a € 884.640,00 assoggettatoa IVA e pertanto si chiede la registrazione a tassa fissa, così come stabilito dal D.P.R. 131/86.

Il presente atto, dattiloscritto su nove facciate oltre la presente fin qui, viene letto agli intervenuti i quali, riscontratolo conforme alla loro volontà, meco lo sottoscrivono dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

Firm.to Il Responsabile I Settore

Firm.to L'amministratore unico della Holiday bus s.r.l.

Firm.to Il Segretario Generale



COMUNE DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti
I Settore - Servizio Socio-Culturali

Tel. 0871/8086209 – Fax. 0871/8086240

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e carattere del servizio.

1. L'appalto ha per oggetto:
 - a) il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, residenti nel territorio comunale ed ammessi a frequentare le attività scolastiche;
 - b) il servizio di trasporto per le attività parascolastiche (viaggi e gite di istruzione);
 - c) i servizi di trasporto degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado per attività natatoria da realizzarsi presso la piscina comunale.
2. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o interrotto, pena l'applicazione delle sanzioni e delle procedure stabilite dal presente capitolato.
3. Il servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della L.12.6.1990 n. 146 recante: "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali"; in caso di sciopero, pertanto, l'appaltatore dovrà essere rispettare la suddetta normativa.

Art. 2 –Durata dell'appalto.

1. La durata dell'appalto decorre dal 01.03.2009 o altra data che sarà indicata dall'Amministrazione e fino al 31.12.2013. A tale data il contratto scadrà di diritto senza possibilità di rinnovo tacito.
2. L'appaltatore è comunque vincolato a continuare il servizio di trasporto scolastico per un massimo di 1 (uno) anno, qualora la procedura concorsuale per la scelta del nuovo contraente non fosse ancora conclusa. Durante tale regime varranno le medesime condizioni economiche previste per i periodi di normale durata del contratto.
3. L'appaltatore dovrà garantire l'inizio del servizio dalla data indicata dall'Amministrazione comunale; in caso contrario l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dal mancato inizio del servizio.
4. La durata annuale del servizio corrisponde all'anno scolastico secondo il calendario predisposto dagli Istituti interessati, con esclusione, quindi, dei soli giorni coincidenti con le chiusure programmate e fatte salve le variazioni per cause di forza maggiore (sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi, assemblee sindacali o eventi naturali, variazioni dell'orario scolastico che ritardano l'entrata o anticipano l'uscita etc.). I giorni complessivi di servizio sono 202 (duecentodue) per anno scolastico; il servizio scuola comunica all'appaltatore i calendari scolastici e, di volta in volta, le eventuali sospensioni non programmate oppure le variazioni nell'orario di entrata o di uscita per le quali l'appaltatore non potrà esigere alcun compenso.

Art. 3 – Importo dell'appalto.

L'importo annuo a base d'asta viene determinato in €: 190.000,00 oltre I.V.A. per un importo complessivo di € 950.000,00 oltre l'I.V.A., riferito all'intera durata contrattuale di cui al precedente art. 2.

Art. 4 – Procedura e criterio di aggiudicazione.

All'aggiudicazione del servizio si procederà mediante procedura aperta secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, valutata in base agli elementi indicati nel disciplinare di gara.

Art 5 – Modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico.

1. L'appaltatore organizza il servizio di trasporto scolastico utilizzando un numero di automezzi sufficiente a garantirne il regolare svolgimento e secondo le indicazioni specificate nel successivo art. 12.

2. Gli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico sono prelevati dagli eventuali centri di raccolta o, in mancanza, dalle fermate individualizzate e condotti ai plessi scolastici di appartenenza e viceversa.
3. Va assicurato il trasporto degli alunni diversamente abili mediante viaggi appositamente preordinati e mettendo a disposizione assistenti materiali idonei.
4. Qualora eccezionali esigenze scolastiche lo richiedano (trasferimento momentaneo plesso, spostamento di una sezione; ristrutturazione sede scolastica; interventi di straordinaria manutenzione immobile; calamità naturali che hanno determinato un temporaneo inutilizzo della struttura etc...) è assicurato il trasporto degli alunni delle scuole d'infanzia e primaria dal centro storico alle scuole rurali.
5. La salita e la discesa degli alunni è regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali l'Amministrazione comunale declina sin da ora ogni responsabilità.
6. L'appaltatore per nessun motivo può esimersi dall'effettuare il servizio e deve utilizzare almeno un automezzo esclusivamente come riserva.

Art. 6 – Piano di lavoro.

1. L'appaltatore presenta al servizio scuola, entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico, un piano di lavoro dettagliato tenendo conto:
 - dei dati indicati nell'allegato A relativi ai plessi scolastici da raggiungere e al numero degli alunni trasportati e presumibilmente da trasportare;
 - degli itinerari di massima descritti nell'allegato B;
 - dei dati acquisibili solamente con la riapertura delle scuole, quali il numero effettivo degli utenti del servizio, i loro nominativi ed indirizzi e la articolazione dello svolgimento dell'attività scolastica (ad esempio l'indicazione dei giorni di rientro pomeridiano).
2. Il piano di lavoro rispetta i seguenti standard qualitativi minimi:
 - a) la durata massima di permanenza per ciascun giro degli alunni sugli scuolabus è di 30 minuti;
 - b) i Km di percorrenza per le cinque linee come descritte nell'allegato B sono circa 470 giornalieri.
3. Per ogni linea istituita dall'appaltatore, il piano di lavoro descrive il percorso seguito, indica i Km effettuati, le fermate individualizzate o gli eventuali centri di raccolta, i nominativi o un altro codice di identificazione degli alunni prelevati, l'orario del prelievo, l'orario di scarico presso il plesso scolastico; l'allegato C offre uno schema che può essere utilizzato dall'appaltatore per impostare il piano di lavoro.
4. Il piano di lavoro, redatto e presentato ai sensi dei comma precedenti, è approvato con determinazione del Responsabile Settore I dalla quale dovrà risultare anche la percorrenza chilometrica complessiva annuale che è vincolante per le parti per l'anno scolastico in corso, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.
5. Per l'anno scolastico 2008/2009 il piano di lavoro sarà presentato entro un mese dall'inizio del servizio..

Art. 7 – Itinerari del trasporto scolastico. Variazioni.

1. L'appaltatore procede alla revisione del piano di lavoro vigente se durante l'anno scolastico si verificano gli eventi eccezionali, che in via esemplificativa, di seguito si riportano:
 - diversa ubicazione dei plessi scolastici nel raggio di almeno 10 chilometri dal vecchio plesso scolastico;
 - aumento o diminuzione dei plessi scolastici;
 - istituzione dei punti di prelievo - destinazione sul territorio;

- variazione sostanziale, almeno nel termine di venti unità, del numero degli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus da prelevare presso le rispettive abitazioni in mancanza dell'istituzione, anche parziale, dei punti di prelievo – destinazione sul territorio;
 - cambiamenti relativi all'ordinamento scolastico quali il numero dei rientri pomeridiani, superiori a tre settimanali oppure la protrazione degli orari scolastici oltre le 13,30.
2. Qualora dalla revisione del piano di lavoro effettuata ai sensi del comma 1 emergano variazioni chilometriche, che comportino un aumento o una diminuzione fino al 20% del percorso complessivo annuale di tutto il servizio, indicato nel piano di lavoro contrattualmente vigente, l'appaltatore ed il Comune si impegnano a non chiedere maggiorazioni o diminuzioni dell'importo contrattuale ed il nuovo piano di lavoro viene approvato con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, in sostituzione di quello fino ad allora vigente.
 3. Qualora, invece, dalla revisione del piano di lavoro effettuata ai sensi del comma 1 emergano variazioni chilometriche che comportino una diminuzione o un aumento superiore al 20% della
 4. percorrenza chilometrica complessiva annuale prevista nel piano di lavoro contrattualmente vigente, l'importo dovuto alla ditta appaltatrice sarà rideterminato sulla base del prezzo al chilometro corrisposto, risultante dalla seguente operazione matematica:
 Canone annuo offerto (I.V.A. esclusa) diviso 202 (ossia il numero dei giorni di scuola dell'anno scolastico di riferimento, diviso il numero dei chilometri medi giornalieri effettuati).
 5. La rideterminazione dell'importo contrattuale di cui al precedente comma 3 avverrà mediante l'adozione di un apposito provvedimento amministrativo da parte dell'organo comunale competente e la successiva stipulazione di un'appendice al contratto d'appalto con spese contrattuali a totale carico dell'appaltatore.
 6. L'Amministrazione si riserva inoltre, in conseguenza di sostanziali modifiche dei percorsi, la facoltà di chiedere la riduzione o l'aumento del numero dei mezzi da utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto; in tal caso il costo del servizio sarà rideterminato con l'applicazione della seguente operazione matematica: *Canone annuo offerto (I.V.A. esclusa) diviso il numero di mezzi offerti per l'espletamento del servizio (costo unitario per mezzo) moltiplicato per i mezzi effettivamente necessari allo svolgimento del servizio*. La rideterminazione dell'importo contrattuale avverrà così come previsto dal precedente comma 4.

Art. 8 - Utenti del servizio di trasporto scolastico.

1. L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere al trasporto scolastico dei soli alunni regolarmente iscritti al servizio ed in regola con il pagamento del contributo spettante al Comune. A tal fine, all'inizio di ciascun anno scolastico, il servizio scuola comunicherà all'appaltatore i nominativi degli alunni regolarmente iscritti; per ciascuno di essi l'appaltatore redigerà una scheda nominativa contenente i dati anagrafici, la paternità o maternità, la zona di provenienza, il riscontro del pagamento mensile.
2. Le schede degli utenti dovranno essere consegnate al personale di assistenza di ciascun scuolabus, il quale provvederà mensilmente a verificare che i trasportati siano in possesso del tesserino vidimato o di un altro documento a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Qualora un minore risulti sprovvisto dell'apposito tesserino o di un altro documento a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'appaltatore, nel termine massimo di giorni due dall'avvenuta verifica, né darà comunicazione al servizio scuola.
4. Entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento, le schede degli utenti dovranno essere presentate al servizio scuola per il riscontro contabile.

Art. 9 – Trattamento dei dati degli utenti del servizio.

1. L'appaltatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti del servizio di trasporto scolastico. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/193 e dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme prima richiamate.

2. Il Responsabile esterno si impegna affinché, una volta terminato il trattamento, tutte le informazioni che costituiscono la banca dati oggetto di trattamento siano restituite al Titolare.
3. Il Responsabile esterno si impegna a non comunicare ad ulteriori soggetti terzi i dati affidati, senza previa autorizzazione del Titolare del Trattamento.
4. Il Responsabile esterno si impegna a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza; riconosce il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 10 – Servizi supplementari.

1. L'appaltatore si impegna ad effettuare, oltre al trasporto scolastico, i seguenti servizi supplementari che sono da intendersi obbligatori e ricompresi nell'importo a base d'asta:
 - a) il servizio di trasporto per le attività parascolastiche (viaggi e gite di istruzione): percorrenza complessiva di 3.000 Km (2.000 per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e 1.000 per la scuola secondaria di primo grado); il servizio scuola informa l'appaltatore delle richieste pervenute dalle autorità scolastiche tempestivamente e comunque almeno due giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'attività parascolastica;
 - b) i servizi di trasporto degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado dai rispettivi plessi scolastici alla piscina comunale e viceversa, con le modalità che saranno annualmente comunicate dal servizio scuola.

Art. 11 – Servizio di trasporto per la colonia estiva.

1. L'appaltatore si impegna, durante i periodi di chiusura delle scuole, a fornire, su semplice richiesta dell'Ente, il proprio personale (autisti ed accompagnatori) ed i propri automezzi per i servizi di trasporto dei ragazzi di età compresa fra i sei e i tredici anni impegnati in attività ricreative e ludiche.
2. Tale servizio si svolge nel mese di luglio, in due turni di quindici giorni ciascuno con esclusione della domenica, per una distanza massima di 50 Km dal centro del Comune e sarà compensato a parte con un prezzo forfetario pari ad almeno a € 6,00 giornaliero oltre IVA come per legge, per bambino trasportato.
3. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui al successivo art.13 ed in particolare quelli assicurativi, anche ad integrazione di quelli già assunti.

Art. 12 - Autoveicoli adibiti all'espletamento del servizio.

1. L'appaltatore si impegna ad impiegare nel servizio un numero adeguato di mezzi, comunque sempre non inferiore a cinque sia nei percorsi di andata che di ritorno, tenendo conto del rapporto numero posti a sedere/numero bambini trasportati; dispone altresì di almeno un mezzo di riserva per le sostituzioni.
2. Gli automezzi dell'appaltatore devono essere rispondenti alle caratteristiche stabilite in materia di trasporto scolastico dal D.M. 31.01.1997 e dalla C.M. n. 23/97, immatricolati in uso della ditta appaltatrice per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing).
3. I mezzi da adibire al servizio dovranno inoltre:
 - a) essere in possesso di tutte le autorizzazioni di cui alla vigente normativa relativa alle omologazioni europee di rispetto alle direttive antinquinamento e precisamente:
 - **possesso delle certificazione EURO 4 o SUPERIORI per autoveicoli commerciali con m.c.p.c. superiori a 3,5 tonnellate immatricolati dopo il 1.01.2006 - 1998/69/CE B;**
 - b) essere muniti di idoneo posto per l'accompagnatore in considerazione dell'utilizzo simultaneo dello stesso mezzo per il trasporto scolastico anche degli alunni della scuola d'infanzia;

- c) uno dei mezzi dovrà essere attrezzato per il trasporto di alunni a ridotta capacità motoria e prevedere un posto carrozzella con scivolo o pedana;
 - d) essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, come previste e disciplinate nel D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento di attuazione e ss.mm. (nuovo codice della strada);
 - e) essere utilizzati osservando tutte le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione e/o nei documenti autorizzativi dei veicoli (licenze);
 - f) essere adibiti al trasporto di alunni delle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
 - g) non ammettere il trasporto di passeggeri in piedi;
 - h) essere dotati di pneumatici da neve o di catene.
4. Gli automezzi dell'appaltatore impiegati nel servizio di trasporto scolastico devono portare sulla fiancata destra e sinistra la dicitura "Servizio di trasporto scolastico – Comune di Guardiagrele".

Art. 13 – Oneri a carico dell'appaltatore.

1. L'appaltatore mantiene i veicoli puliti, in perfetto stato di efficienza meccanica e di carrozzeria, garantisce la costante conformità degli stessi alle norme vigenti, aggiorna secondo le scadenze previste tutta la documentazione necessaria per l'espletamento del servizio.
2. Sono a carico dell'appaltatore le spese inerenti: il ricovero dei veicoli, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, il pagamento di tutte le tasse: circolazione, assicurazione RC auto, revisione periodica.
3. In caso di improvviso inutilizzo di uno o più automezzi, l'appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione con analogo mezzo e quindi assicurare in ogni caso il servizio di trasporto.
4. L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in pubblico servizio e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.
5. L'appaltatore durante lo svolgimento del servizio non dovrà utilizzare i veicoli per altri scopi né deviare dai percorsi stabiliti per esigenze personali.

Art. 14 – Qualità del servizio.

1. Al fine di tutelare i diritti degli utenti dei servizi pubblici locali, l'appaltatore elabora una "Carta della qualità dei servizi" che il Comune approva e alla stessa dà adeguata pubblicità.
2. La "Carta della qualità dei servizi" è redatta secondo le modalità e con i contenuti di cui all' art. 2, comma 461 della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) tenendo conto degli standard minimi di qualità previsti dal precedente art. 6, comma 2.
3. L'appaltatore finanzia le attività di cui al precedente comma che il Comune porrà in essere destinando ad esse la somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere all'appaltatore una somma superiore dell'importo annuale, da detrarre poi dall'importo quinquennale di € 2.500,00, ai fini della pubblicazione di opuscoli o di altro materiale informativo sui servizi offerti.

Art. 15 – Personale di servizio. Requisiti e compiti.

1. A bordo degli automezzi sono presenti un autista ed un accompagnatore; il personale deve essere capace e fisicamente idoneo.
2. Gli autisti devono essere titolari:
 - I) di patente D;
 - II) di carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) per trasporto professionale di persone oppure del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) tipo KD alla data del 09.09.2008 munito di ricevuta rilasciata da un Ufficio della motorizzazione civile attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio della C.Q.C. per trasporto di persone.

3. Il personale addetto al servizio di assistenza è in possesso del diploma di scuola media superiore e/o di diplomi e attestati rilasciati in seguito alla frequenza di corsi di formazione professionale nel campo dell'assistenza sociale, dell'assistenza all'infanzia e nel campo educativo oppure ha svolto un servizio analogo almeno per un anno scolastico.
4. L'appaltatore si impegna in via prioritaria e salvo dimostrata inidoneità o altra impossibilità legale ad assumere i lavoratori impiegati nel servizio dal precedente appaltatore, attivando le necessarie procedure amministrative.
5. L'autista dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e di discesa degli alunni, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli stessi.
6. L'accompagnatore esercita la vigilanza sugli utenti dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata nella corsa di andata e plesso scolastico nella corsa di ritorno) sino a quando interviene quella effettiva o potenziale del personale ausiliario nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, oppure dei genitori nel momento di ritorno a casa. Compito dell'accompagnatore è dunque quello di favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere al meglio il proprio lavoro e agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo. A tal fine, l'accompagnatore: accerta che durante il tragitto tutti i bambini/studenti siano regolarmente seduti; assiste gli utenti nella fase di salita e di discesa dallo scuolabus; controlla che i trasportati non arrechino danni a se stessi e/o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti; non lascia gli alunni incustoditi e quindi li trattiene sullo scuolabus sia se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento sia se i cancelli della scuola sono ancora chiusi.
7. L'appaltatore, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, fornisce l'elenco nominativo del personale impiegato nella guida degli automezzi e nella vigilanza e trasmette: a) per gli autisti copia fotostatica della patente di guida e della C.Q.C oppure del C.A.P. tipo KD munito della relativa ricevuta, b) per gli accompagnatori copia fotostatica del diploma di cui al comma 3 o un attestato di servizio. Siffatto obbligo va rispettato anche in caso di avvicendamento del personale.
8. Il personale impiegato dovrà restare lo stesso per tutto il periodo di svolgimento del servizio, salvo l'eventualità prevista nel successivo articolo 16, comma 2, o per il verificarsi di cause di forza maggiore; in entrambi i casi dovrà sempre esserne data apposita e motivata comunicazione preventiva via fax o mail al servizio scuola del Comune. I sostituti degli autisti e degli accompagnatori dovranno essere perfettamente a conoscenza delle modalità di svolgimento del servizio ed in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi.

Art. 16 – Condotta del personale adibito al servizio.

1. Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità. In particolare durante lo svolgimento del servizio al conducente e agli accompagnatori è vietato:
 - fare schiamazzi ed usare gesti e parole volgari, anche nell'intento di richiamare all'ordine gli utenti;
 - fare salire sugli automezzi persone non aventi diritto;
 - caricare utenti oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
 - fumare e bere bevande alcoliche;
 - deviare dal percorso concordato, effettuare fermate non previste;
 - non effettuare fermate previste.
2. L'appaltatore si impegna a richiamare e, in caso di recidiva, a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta corretta. L'Ente appaltante potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio o che non osservi un contegno corretto nei confronti dell'utenza. La sostituzione con personale di pari livello e professionalità dovrà essere effettuata dalla ditta appaltatrice entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile. Restano comunque ferme le ulteriori misure di penalità ai sensi dell'art. 24 del presente capitolato.

3. L'appaltatore deve inoltre curare che il proprio personale:

- indossi un abbigliamento decoroso;
- sia munito di un apposito cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- mantenga il segreto e la totale riservatezza sui fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Art. 17 – Osservanza delle norme in materia di lavoro.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle normative vigenti, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, anche se non aderente ad associazioni firmatarie ed indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'impresa. Se l'appaltatore riveste la forma giuridica di "cooperativa", la stessa dovrà rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei citati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Qualsiasi variazione negli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi dei dipendenti è a rischio e spese dell'appaltatore, il quale non può pretendere compensi o indennizzi di sorta.

L'appaltatore si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al Responsabile del servizio scuola del Comune e a richiesta di quest'ultimo al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Gli incaricati comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o siano in contrasto con quanto pattuito con il Comune.

La regolarità contributiva va conservata per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale e il Comune la accerterà, annualmente, nel mese di gennaio in fase di verifica di conformità dell'esecuzione e nel mese di giugno in fase di verifica di esecuzione finale. L'appaltatore pertanto è tenuto a presentare il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL) unitamente alle fatture mensili dei mesi indicati. Nel caso in cui l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi contributivi in base al DURC presentato o richiesto dal Comune, il servizio scuola, previa contestazione dell'inadempienza all'appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in corso, quale accantonamento a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contributivi. Il pagamento delle somme accantonate, sulle quali non maturerà alcun interesse, non sarà effettuato fino a quando non risulti che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Infine, in caso di mancata regolarizzazione della posizione contributiva, il Comune procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario se sussistono le condizioni di cui all'art. 24 del disciplinare di gara.

L'appaltatore dovrà attuare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 a carico del Datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed informare il Comune delle attività poste in essere prima dell'inizio del servizio e, successivamente, all'inizio di ogni anno scolastico.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, si dichiara che non sussistono nel presente appalto rischi da interferenza.

La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, è motivo per l'Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto.

Art. 18 – Eventi eccezionali.

1. L'appaltatore è tenuto a dare al servizio scuola del Comune immediata comunicazione (al massimo entro un'ora), con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.
2. In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a causa di forza maggiore, l'appaltatore effettua le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al servizio scuola.
3. In caso di circostanze eccezionali che rendessero necessarie delle interruzioni del servizio, l'appaltatore deve darne immediatamente notizia al servizio scuola e alle autorità scolastiche e provvedere inoltre, nel caso in cui sul mezzo fossero già presenti i minori da trasportare, ad avvisare con la stessa immediatezza le rispettive famiglie.
4. Nei percorsi di ritorno, qualora presso il centro di raccolta oppure presso la fermata individualizzata non sia presente il genitore o altro adulto delegato alla riconsegna dell'utente, l'autista continua il percorso trattenendo il minore sullo scuolabus e, al termine del giro, qualora non sia stato possibile contattare l'adulto di riferimento, lo riconsegna al Comando dei Vigili Urbani. Entro il giorno successivo l'appaltatore dà comunicazione dell'episodio al servizio scuola che provvederà a porre a carico del genitore il maggior costo del servizio.

Art. 19 – Controversie con gli utenti.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli utenti e la ditta appaltatrice sarà deferita al giudizio del Responsabile del Settore I o di un suo delegato, la cui decisione sarà accettata dall'appaltatore con rinuncia al ricorso all'Autorità Giudiziaria. E' fatto salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il giudizio del Responsabile Settore I o del suo delegato non venisse accettato dal privato utente.

Art. 20 – Oneri a carico dell'Amministrazione.

1. L'Amministrazione comunale si impegna a:
 - fornire alla ditta appaltatrice il calendario predisposto dalle autorità scolastiche, l'elenco nominativo degli utenti iscritti al servizio con l'indicazione della residenza, della scuola frequentata e dei relativi orari di entrata e di uscita;
 - comunicare alla ditta appaltatrice le variazioni, conseguenti a nuove iscrizioni, ad una diversa articolazione dell'orario delle lezioni o ad altre sopraggiunte evenienze non prevedibili, da apportare al piano di lavoro annuale in modo da riorganizzare il servizio nella settimana successiva;
 - concordare con l'appaltatrice la revisione dei percorsi che comporti un aumento o una diminuzione chilometrica ai sensi dell'art. 7 del presente capitolato;
 - liquidare alla ditta appaltatrice le competenze ad essa spettanti per il servizio reso come meglio specificato al successivo art. 21.

Art. 21 - Corrispettivo e revisione.

1. L'Amministrazione comunale corrisponde alla ditta appaltatrice un compenso pari all'importo di aggiudicazione, oltre l'I.V.A. di legge, che è comprensivo di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente capitolato e non potrà variare in aumento per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dal precedente art. 7.
2. Il corrispettivo dovuto è liquidato mensilmente entro trenta giorni dalla presentazione delle relative fatture posticipate per i soli mesi di durata effettiva dell'anno scolastico (settembre-giugno). Le fatture saranno liquidate solo dopo la stipulazione del contratto, se successiva all'avvio del servizio, e la verifica del puntuale assolvimento della prestazione.

3. Dal pagamento del corrispettivo saranno detratte le eventuali spese per le esecuzioni d'ufficio, le penalità a carico dell'appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.
4. Dal terzo anno il contratto sarà soggetto a revisione annuale del prezzo ai sensi di quanto disposto dall'art.115 del D. Lgs 12.04.2006, n.163 e s.m.i. , a seguito di istruttoria condotta dal Responsabile del Settore I, avendo a riferimento i dati di cui all'art.7, comma 4 lettera c) e comma 5, e 5 bis del citato D. Lgs 163/2006. All'appaltatore sarà accordata la revisione del prezzo contrattualmente convenuto qualora vi sia un aumento percentuale tra il prezzo di contratto e quello rilevato dall'Osservatorio superiore al 10%. La misura della revisione sarà effettuata solo per quella differenza che eccede il decimo.
5. In mancanza di pubblicazione dei dati di cui all'art.7, comma 4 lettera c) e comma 5, e 5 bis del citato D.Lgs 163/2006 s.m.i., per la revisione dei prezzi verrà presa a riferimento la variazione percentuale, rilevata dall'ISTAT nell'anno immediatamente precedente sui costi del carburante e del personale precisandone come segue le quote di incidenza sul canone annuo: personale 69% - carburante 7%.
6. La richiesta di revisione è presentata dall'appaltatore, allegando la necessaria documentazione dimostrativa, entro il mese di agosto per valere dall'anno scolastico successivo.

Art. 22 – Verifiche.

1. L'Amministrazione comunale ha il diritto di effettuare in ogni momento controlli al fine di verificare che il servizio venga svolto nei modi e nei tempi stabiliti dal presente capitolato e nel piano di lavoro annuale, servendosi all'uopo anche del Corpo dei Vigili Urbani.
2. L'Amministrazione comunale può predisporre periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione di tutti gli automezzi e ordinare tutte le riparazioni e le sostituzioni che riterrà necessarie.
3. La ditta appaltatrice accetta di sottostare a tutti i controlli consentendo al personale comunale o ad altro appositamente incaricato l'accesso sugli scuolabus e di adottare le misure di sicurezza che venissero prescritte.

Art. 23 – Subappalto e cessione del contratto.

1. E' fatto divieto di subappaltare in qualsiasi forma, anche parziale, il servizio oggetto del presente capitolato.
2. E' assolutamente vietata la cessione parziale o totale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. .
3. Il divieto di cessione del contratto e di subappalto si estendono a tutta la durata dell'appalto. Il contravvenire al divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune, salvo i maggiori danni accertati.
4. Le cessioni dei crediti derivanti dal contratto sono ammesse entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 117 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.

Art. 24 – Penalità.

1. La ditta appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, al presente capitolato e alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.
2. In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 3.000,00 in relazione alla gravità della inadempienza. In caso di recidiva, le penali saranno prima raddoppiate e poi triplicate.
3. L'applicazione delle penali è preceduta dalla formale contestazione dell'addebito o degli addebiti mediante comunicazione a firma del responsabile del servizio da notificare nei modi di legge. Qualora nel termine di sette giorni decorrenti da quello successivo alla notifica, l'appaltatore non avrà prodotto alcuna nota esaurientemente giustificativa dell'infrazione

effettuata, si procederà senza ulteriore avviso con determinazione dirigenziale all'applicazione della o delle penalità, con facoltà di trattenere il relativo importo dal corrispettivo dovuto e non ancora liquidato per il mese successivo.

4. Più specificatamente e a titolo esemplificativo, le manchevolezze che possono dar luogo a penalità sono:
- ritardi nello svolgimento del servizio;
 - mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano di lavoro annuale (compresa la durata massima prevista di permanenza degli alunni sugli scuolabus);
 - comportamento scorretto verso gli utenti e i genitori;
 - utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati senza la preventiva autorizzazione;
 - imperfetta manutenzione dei mezzi;
 - mancata sostituzione di mezzi non utilizzabili;
 - uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
 - mancata trasmissione dell'elenco nominativo del personale impiegato all'inizio del servizio e, successivamente, di ogni sua variazione;
 - impiego di personale non in possesso delle caratteristiche professionali richieste;
 - inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.);
 - mancata comunicazione di infortuni occorsi agli utenti e/o di incidenti
 - gravi e ripetute violazioni del codice della strada;
 - inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 9 in materia di trattamento dati degli utenti;
 - ritardo nell'attuazione delle proposte migliorative del servizio indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 25 – Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:
- mancato inizio del servizio;
 - interruzione non motivata del servizio;
 - abbandono del servizio;
 - riscossione di tariffe per l'espletamento del servizio;
 - perdita dei requisiti richiesti per l'espletamento del servizio;
 - impiego di personale non dipendente dall'appaltatore;
 - inosservanza delle norme di legge e contrattuali nei confronti del proprio personale ed, in particolare, il mancato pagamento degli oneri contributivi od assicurativi così come il mancato o più volte reiterato ritardo nella corresponsione degli stipendi;
 - utilizzo di mezzi non in regola con la normativa vigente in materia di circolazione;
 - contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'appaltatore;
 - subappalto o cessione del contratto;
 - mancata attuazione delle proposte migliorative del servizio presentate in sede di gara;
 - ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
 - quando, ripetutamente, durante il periodo contrattuale, l'Amministrazione abbia dovuto contestare alla ditta il servizio fornito o l'abbia dovuta richiamare all'osservanza degli obblighi contrattuali.
2. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione del Comune, in forma di lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso il Comune incamererà la cauzione definitiva a titolo di penale e l'appaltatore risponderà, oltre che dei danni subiti, anche degli eventuali maggiori costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del servizio fino alla conclusione delle procedure per una nuova gara e alla stipulazione di un nuovo rapporto contrattuale.

Art. 26 – Recesso unilaterale.

1. Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata alla ditta appaltatrice, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, oppure ravvedesse l'opportunità della soppressione del servizio o infine ne venisse sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere interrotto con un preavviso da effettuarsi mediante lettera raccomandata con almeno 90 giorni di anticipo ed il contratto potrà essere risolto, al termine dell'anno scolastico in corso, senza alcun indennizzo alla ditta appaltatrice.

Art. 27 – Esecuzione in danno.

1. L'Amministrazione, verificando abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, ha la facoltà di ordinare ad un'altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
2. Per la rifusione delle spese e dei danni, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della parte inadempiente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 28- Cauzione definitiva.

1. Prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore deve costituire a favore del Comune e per tutta la durata dell'appalto una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale in uno dei modi e con le caratteristiche di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
2. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
3. La cauzione è versata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'affidamento a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
4. Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore è tenuto a reintegrarla entro quindici giorni.
5. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
6. La cauzione sarà svincolata al termine dell'appalto, previa definizione di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la ditta appaltatrice e sempre che al Comune non competeva il diritto di incameramento totale o parziale della stessa.

Art. 29 – Responsabilità e danni.

1. L'appaltatore si assume la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto. Si accolla, quindi, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni, che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero agli utenti, al Comune o a terzi, a cose o a persone; esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire intentata contro di essa.
2. L'appaltatore è responsabile verso il Comune dell'esatto e puntuale adempimento del contratto e dell'operato dei suoi dipendenti.

3. Per tale motivo, a maggiore garanzia, l'appaltatore costituisce e consegna all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dell'appalto, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche:

A) R.C. Auto Gli autobus utilizzati per il servizio devono essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche ed integrazioni (Codice delle assicurazioni), nel rispetto di quanto previsto dal Codice civile, con la precisazione che la garanzia per i terzi trasportati deve essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione e che i massimali garantiti in misura unica: 1) per ciascun sinistro, 2) per persona e 3) per danni a cose, devono essere almeno pari a 5.000.000,00 di euro.

Le polizze relative ai veicoli, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall'appaltatore al Comune prima della stipulazione del contratto. Tali polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze, scoperti e franchigie sono a carico dell'appaltatore.

B) Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro. Ad ulteriore garanzie, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus, l'appaltatore dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime:

B1. la polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all'appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Guardigliare

B2. la polizza dovrà avere una durata pari a quella dell'appalto affidato;

B3. la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 2.500.000,00= con limite non inferiore ad euro 2.500.000,00 per R.C.T e con un sottolimito non inferiore a euro 1.500.000,00 per R.C.O. per persona;

B4. la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;

B5. la polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dell'appaltatore;

B6. la polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'appaltatore al Comune prima della stipulazione del contratto;

B7. le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.

Art. 30 - Trattamento dei dati dell'appaltatore.

I dati personali dell'appaltatore e del personale da questi dipendente saranno trattati per tutti gli adempimenti conseguenziali la stipulazione del contratto e la gestione del servizio con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Gli stessi saranno altresì comunicati ad enti pubblici e soggetti privati secondo le norme vigenti. L'appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003; responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Annamaria De Lucia, incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Servizio Scuola, la dott.ssa Angela Palmerio e il sig. Bonanni Giovanni.

Art. 31 – Adempimenti a carico dell'aggiudicatario.

Sono a carico del concorrente dichiarato aggiudicatario i seguenti adempimenti, pena la decadenza dall'affidamento, la comminatoria di penalità o la risoluzione del contratto stesso:

Prima della stipula del contratto

- Y Consegna della cauzione definitiva;
- Y Consegna della polizza R.C.T./R.C.O. richiesta – debitamente quietanzata;
- Y Consegna delle quietanze relative alle spese contrattuali;
- Y Consegna dell'ulteriore documentazione richiesta per la stipula del contratto e di quella relativa al riscontro delle dichiarazioni sostitutive presentate in merito al possesso dei «requisiti minimi di partecipazione» richiesti;
- Y Consegna, in copia, delle carte di circolazione degli autobus, complete degli estremi delle «licenze», corredate dalle copie delle polizze assicurative R.C.A. con le caratteristiche minime richieste;
- Y Consegna dell'elenco nominativo del personale, corredato dalla copia dei titoli abilitativi dei conducenti e dei titoli di studio e di esperienza per quanto riguarda gli assistenti e completo dell'indicazione del Responsabile di servizio con l'indicazione del recapito di reperibilità;
- Y Comunicazione del domicilio eletto dall'appaltatore e dei relativi recapiti telefonici;
- Y Consegna del proprio D.P.S. nella parte relativa alle misure di sicurezza adottate dal Gestore ai sensi del D.Lgs 196/2003 a tutela della sicurezza dei dati personali e sensibili di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell'appalto;
- Y Informazione circa l'osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 (data del documento di valutazione del rischio, indicazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, misure adottate per la formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi legati all'attività);
- Y Stipula del contratto entro il termine indicato nella relativa comunicazione.

Nel corso dell'appalto

- Y Consegna della quietanza relative alle annualità successive delle polizze R.C.A. R.C.T./R.C.O. costituite per l'appalto;
- Y Consegna della documentazione attestante la regolarità contributiva nei mesi di gennaio e di giugno;
- Y A seguito di ogni variazione- aggiornamento dell'elenco nominativo degli autisti, consegna di una copia dei documenti abilitativi, così come dell'elenco nominativo del personale addetto ai compiti di assistenza e vigilanza;
- Y A seguito di ogni variazione - aggiornamento dell'elenco dei mezzi, una copia delle carte di circolazione, dagli estremi delle licenze e dalle copie delle polizze assicurative R.C.A. con le caratteristiche richieste.

Art. 32 - Contratto.

1. Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblico-amministrativa a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di efficacia della aggiudicazione definitiva, salvo il maggior termine occorrente per la verifica dei requisiti autodichiarati dalla ditta in sede di gara.
2. L'inizio del servizio di trasporto scolastico deve essere assicurato anche in pendenza della stipulazione del contratto senza nessun ulteriore onere per l'Ente appaltante.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto e la sua registrazione sono a carico della ditta appaltatrice.

Art. 33 – Foro competente.

Tutte le controversie riguardanti la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al presente capitolato che non sia possibile risolvere in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Chieti.

Art. 34 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia.
2. La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma recedente.